

C.so Fraccaroli, 58 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

**Tel**. 0442/659903 - **Fax** 0442/659909 - **Sito**: www.icvillabartolomea.it **e-mail**: vric84600r@istruzione.it - **PEC**: icvillabartolomea@pec.icvillabartolomea.it

Prot. N°2/C27

Villa Bartolomea, 03/01/2011

# DISPOSIZIONI PER LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

#### Premesso che

- ✓ gli alunni accolti nelle Istituzioni Scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica,
- ✓ tale obbligo grava in via principale sul personale docente e sui collaboratori scolastici
  nei limiti fissati dal profilo professionale,
- ✓ al Dirigente Scolastico competono i provvedimenti organizzativi per garantire adeguate condizioni di sicurezza

si elencano di seguito le disposizioni da osservare e porre in essere con riferimento alla sorveglianza degli alunni.

# NORMA GENERALE

Per la scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria il dovere di vigilanza, inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori.

Per la scuola secondaria esso termina con l'uscita dalla Scuola.

Per tutto il periodo di affidamento alla Scuola la vigilanza deve essere continua e comprendere il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, l'intervallo, gli spostamenti nei vari ambienti scolastici, i trasferimenti interni o esterni per e dalla palestra, ecc...

Nell'ambito della continuità di vigilanza la responsabilità è assunta dal personale che è tenuto ad assicurarla: docenti e collaboratori scolastici in relazione al proprio orario di servizio.

La vigilanza oltre che continua deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni.

# ASPETTI SPECIFICI

Di seguito si indicano, per i vari momenti della giornata scolastica, gli obblighi ed i profili di responsabilità connessi.

#### ENTRATA A SCUOLA

L'art. 27, comma 5 del CCNL 24/7/2003, e successivi, stabilisce che gli insegnanti "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni"; sono altresì tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il docente.

Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se i docenti acconsentono la sosta fuori dalle aule, rispondono tutti i docenti presenti ed anche il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all' ingresso.

# USCITA DA SCUOLA

Sulla Scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quello dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento a casa in occasione dell'uscita degli stessi, al termine delle attività scolastiche.

Il ritorno a casa degli alunni di scuola media può avvenire invece in modo autonomo, data l'età e la maturazione.

All'uscita dalla scuola gli insegnanti, con l'assistenza dei collaboratori scolastici, soprattutto nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria, considerata l'età degli alunni, si accerteranno che tutti i bambini siano stati riconsegnati ai genitori o a persona delegata o che siano saliti sullo scuolabus.

Si ricorda inoltre che la vigilanza sugli alunni in uscita è dovuta fino al cancello dell'edificio cioè va fatto per tutta l'area di pertinenza della scuola, con l'assistenza dei collaboratori.

# VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile.

L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.

Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

# USCITA ANTICIPATA ALUNNI

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, l'insegnante ne potrà consentire l'uscita se verranno i genitori a prenderli a scuola o un familiare o persona conosciuta con delega della famiglia da lasciare all'insegnante, previo accertamento dell'identità dell'interessato.

# VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVO/MOTORIA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportivo/motoria la responsabilità del docente è stata esclusa nella seguente fattispecie:

- a) se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- b) se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;

- c) il gioco non era di per sé pericoloso,
- d) non sono state violate le regole del gioco.

I giudici di legittimità hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile il docente, se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile, mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti da parte dei bambini.

La **Corte dei Conti**, sez. reg. Umbria, 25/8/97, n° 373, ha ritenuto che la mancanza di direttive organizzative da parte di un insegnante presente in loco sull'uso di uno scivolo durante l'ora di ricreazione, desumibile dalla presenza non consentita di più bambini contemporaneamente sulla sommità della scala e la mancata previsione della sua pericolosità, integrano gli estremi della colpa grave, perché connessa ad un obbligo che, per natura e rischio insito nel gioco fatto praticare, esige un impegno ed un'attenzione particolarmente intensi.

# VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività.

- a) Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
- b) In particolare, ogni docente, secondo l'orario di servizio e la classe di competenza, deve assicurare adeguata sorveglianza ed essere presente in classe, nei corridoi, nei cortili o negli altri spazi in cui gli intervalli si svolgono.
- c) Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito.
- d) La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

La **Corte dei Conti**, sez. Umbria 25/8/97, 11. 373, ha ritenuto che la repentinità o imprevedibilità di una caduta nel corso di un gioco svolto durante la ricreazione, per poter essere considerata determinante e, quindi, escludente la responsabilità del personale (docenti e collaboratori) che vigila sugli alunni, deve essere circostanza inserita in una attività bene organizzata, ben prevenuta, ma, soprattutto, ben diretta, con specifica attenzione e personale cura da parte dei docenti addetti alla vigilanza.

Si ricorda inoltre che **anche i collaboratori**, sulla base del proprio turno orario, hanno compiti di sorveglianza durante la ricreazione.

# SORVEGLIANZA DURANTE LA MENSA

Durante il tempo mensa, l'assistenza educativa è svolta dal personale docente secondo i turni e gli orari di servizio e la sorveglianza è relativa agli alunni che usufruiscono ditale servizio e che possono essere della propria o di altre classi.

# VIGILANZA DURANTE LE USCITE

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

Ma i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio, riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

Si pensi, ad esempio, a certe spericolate acrobazie sui terrazzi avvenute in albergo e nel cuore della notte, magari mentre i docenti montavano la guardia nel corridoio.

E' evidente che non può essere richiesto a nessuno di essere sempre ed ovunque presente e di non dormire tutta la notte.

# QUANDO L'INSEGNANTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE

Nel caso in cui l'insegnante risulti assente o si allontani, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, e non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata o se non si sia fatto sostituire da altro personale.

Pertanto, l'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'Istituto) senza veri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele, affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni.

Tra l'altro, la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non umani.

La sezione regionale della Corte dei Conti della Sardegna (19/4/94, n. 178) ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante per essersi allontanato dalla classe senza farsi sostituire da altro personale durante la momentanea assenza.

Per escludere la responsabilità dell'omessa vigilanza, nel caso di allontanamento dalla classe, secondo il giudizio della Corte, è necessario accertare che vi siano state cause di forza maggiore tali da impedire una sorveglianza alternativa da parte di altri docenti o di personale ausiliario.

# CAMBIO "ORA" - CAMBIO "DOCENTI"

Un obbligo di vigilanza grava anche sul personale collaboratore scolastico nei limiti però fissati dal rispettivo profilo professionale.

In particolare, la **Corte dei Conti** ha ritenuto necessario l'impiego del personale ausiliario a supporto della vigilanza sugli alunni durante il cambio classe del docente, quando gli allievi, anche se per breve tempo, rimangono privi di sorveglianza; ciò, in caso di infortunio degli alunni, può essere motivo di responsabilità per la scuola per omessa vigilanza.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, per consentire ai docenti di spostarsi da una classe all'altra al termine di ogni ora di lezione, il servizio deve essere organizzato con il supporto del personale ausiliario che è pertanto tenuto a svolgere tale collaborazione.

# ACCESSO AI LABORATORI

Gli **alunni non possono accedere** in modo autonomo ai laboratori d'informatica, educazione tecnica, educazione scientifica ... ma devono essere sempre accompagnati dagli insegnanti di riferimento.

# **NOTA BENE**

# <u>ULTERIORI DISPOSIZIONI</u>

Al mattino, al suono della prima campana, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, ogni docente ha il compito di riunire la scolaresca, di accertarsi che tutti gli alunni lo seguano e di accompagnare la propria classe in aula, in maniera ordinata e silenziosa rispettando l'orario sia in entrata che in uscita. Pertanto, per favorire un raduno organizzato dei ragazzi è bene individuare spazi riferibili alle singole classi, al fine di consentire un immediato riconoscimento docente – studente (scuola secondaria nei cortili e nei corridoi interni).

Gli spostamenti degli alunni nei cortili all'esterno e all'interno dell'edificio devono sempre avvenire in presenza dell'insegnante ed in maniera ordinata.

Nessun alunno può essere allontanato dall'aula, poiché questa modalità lo priva del diritto all'istruzione e alla sorveglianza e lo può mettere quindi in condizioni di pericolo

In caso di temporaneo ritardo o assenza di un docente, il responsabile di plesso (in sua assenza, i docenti delle aule vicine) affiderà l'incarico di vigilanza ad un collaboratore scolastico o, nel caso, si provvederà a suddividere gli alunni tra le classi o al loro abbinamento ove possibile

Durante l'orario delle lezioni, la porta e/o il cancello dell'edificio scolastico devono essere chiusi per impedire il libero accesso agli estranei. I collaboratori scolastici provvederanno all'immediata chiusura dei cancelli, non appena tutti gli alunni saranno entrati nelle classi ed al controllo degli accessi (porte) durante la giornata

È vietato l'accesso nelle scuole a dipendenti estranei privi di autorizzazione scritta della segreteria dell'Istituto

Ai sensi della tabella A allegata al CCNL, per il profilo professionale di area A, il dovere di vigilanza rientra tra gli obblighi anche dei collaboratori scolastici "... è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli

alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione,... di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche"

Uso dei cellulari. Si ricorda che vige il divieto dell'utilizzo del cellulare durante lo svolgimento delle attività scolastiche sia da parte degli alunni che dei docenti. L'inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

# REGOLAMENTI, CONTRATTO FORMATIVO E STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE, PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA SCUOLA - FAMIGLIA

Tutti, inoltre, sono tenuti al rispetto delle norme espressamente indicate e contenute nei documenti istituzionali della scuola sopra richiamati che non siano incluse nelle presenti disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Patrizia Girardi

# Appendice:

# "DISPOSIZIONI USCITA AUTONOMA ALUNNI"

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo "USCITA DA SCUOLA" in cui si specificano le responsabilità inerenti la vigilanza sugli alunni minori per tutta l'area di pertinenza della scuola.

Si dispone che, in situazioni assolutamente eccezionali, può essere richiesta, da parte della famiglia, l'uscita autonoma dell'alunno che dovrà essere valutata sia dal punto di vista della sicurezza del percorso stradale sia da quello del grado di autonomia personale raggiunto dall'alunno.

Tale autorizzazione dovrà essere concessa dal Dirigente Scolastico sulla scorta non solo delle dichiarazioni delle famiglie, ma anche delle valutazioni espresse in merito dai docenti.

A seguito dei pareri espressi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e di diverse successive sentenze è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Tale disposizioni dovranno tenere conto di diversi fattori ambientali ed individuali, in linea con i disposti sopra citati, essere supportate dalle decisioni e dalle scelte organizzative di seguito riportate, ivi compresa la premessa.

#### **PREMESSA**

- La scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza del livello di maturazione raggiunto, può consentire l'uscita autonoma solo in casi eccezionali.
- L'uscita autonoma degli alunni sarà consentita solamente dopo una analisi dei fattori di rischio <u>potenzialmente prevedibili</u>\* e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità. Sono escluse dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.
- La valutazione avverrà tenendo presenti i sotto elencati criteri e sarà effettuata dal personale scolastico, prioritariamente dai docenti. Se questi riterranno non sussistano le condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela, non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno ad informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di genitore o di altra persona maggiorenne da questi delegata. Possono essere delegate, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico su domanda scritta dalla famiglia, anche persone minorenni, purché maggiori di anni 16, in possesso di adeguate condizioni di affidabilità.
- La valutazione riguarderà altresì le caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione.
- La valutazione è affidata all'assoluta discrezionalità dei docenti.
- Alla luce delle sopra riportate indicazioni, il personale scolastico, in ogni sede effettuerà le necessarie valutazioni e consentirà l'uscita autonoma dei soli alunni che presenteranno i requisiti evidenziati con autorizzazione firmata anche dal D.S.

 L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della scuola qualora vengano meno le condizioni che ne contituiscano il progunarete.

costituiscono il presupposto.

\* "... .la prevedibilità del fatto dannoso è legata sia alla ripetitività sia alla ricorrenza

statistica di alcune circostanze di fatto, sia al particolare ambiente in cui si opera, in ordine

al quale gli eventi dannosi risultano anche prevedibili "USR Emilia Romagna — Ufficio

legale, nota prot. N°7873/ E 25 del 21/05/2002".

LA DICHIARAZIONE DELLE FAMIGLIE

La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da un esercente la

potestà genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla scuola.

La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle

responsabilità di legge che delle procedure da seguire.

Alla domanda sarà allegata una dichiarazione nella quale la famiglia attesti la conoscenza

delle procedure attivate dalla scuola e che confermi, per quanto di competenza ed

esclusivamente ad integrazione della valutazione effettuata dalla scuola, l'accettazione e

condivisione delle conclusioni di questa.

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del

richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima

da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione

inequivocabile di volontà al fatto che all'uscita da scuola alla vigilanza effettiva di

questa subentra una vigilanza potenziale\* della famiglia e il consenso verso le pratiche

e le **procedure** dalla scuola attivate.

\* Il concetto di vigilanza potenziale discende quindi dal tipo di ragioni

adottate nell'esclusivo interesse dei minori, nel modo con cui vengono

formalizzate e comunicate alle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Patrizia Girardi

#### ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI: CRITERI DI RIFERIMENTO

### 1. COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA

- VIABILITA' e TRAFFICO:
  - posizione centrale/decentrata della scuola
  - distanza dell'abitazione dell'alunno
  - aree ad alta intensità di traffico
  - presenza di aree pedonali
  - zone di attraversamento protette/piste pedonali/ciclabili
  - traffico veicolare/assembramento
- RESIDENZA ALUNNI:
  - relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza degli alunni
  - percorsi casa/scuola
  - eventuale utilizzo della bicicletta
- CONTROLLO DEL TERRITORIO:
  - presenza VV.UU
  - presenza adulti lungo il percorso
  - valutazione statistica n°incidenti verificatisi
  - eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell'Ordine

#### FATTORI INDIVIDUALI

## 2. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

- AUTONOMIA PERSONALE:
  - capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale
  - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale
  - analisi di specifiche situazioni di Handicap
- ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI:
  - adeguata capacità di attenzione e concentrazione
  - affidabilità, senso di responsabilità
  - corretta applicazione delle competenze acquisite
- CARATTERISTICHE CARATTERIALI:
  - eccessiva vivacità
  - aggressività
  - scarso senso del pericolo
  - distrazione



C.so Fraccaroli, 58 - 37049 Villa Bartolomea - VR

Tel. 0442 659903 - Fax 0442 659909 - Sito: www.lcvillabartolomea.it e-mail: vric84600r@istruzione.it - **PEC**: icvillabartolomea@pec.icvillabartolomea.it

# RICHIESTA DELL'ESERCENTE LA POTESTÀ FAMILIARE USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

# **AL DIRIGENTE SCOLASTICO**

dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa Bartolomea

II/Ia	sottoscritto/a	in	qualità	di
ese	rcente la potestà familiare nei confronti dell'alunno/a			
freq	uentante la classe della scuola			_
di _				
	DICHIARA			
	li essere a conoscenza che in base l'art. 591 del Codice Penale, viene pur pandona una persona minore di anni quattordici della quale abbia la cus		•	a.
	ndi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che u corrispondente al vero può comportare, dichiara:	na d	ichiarazio	ne
	di essere nell'assoluta impossibilità di prendere in consegna il/la figlio/figlia a scolastici per i seguenti motivi:	l'usc	ita dai loc	ali

- di essere nell'impossibilità di delegare un altro adulto per tale compito;
- che il/la figlio/figlia ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di autogestione sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso da scuola a casa;
- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa scuola e di essere giunto alla conclusione che non esistono pericoli reali prevedibili;
- che gli attraversamenti stradali del percorso scuola casa avvengono solo su vie sicure, con scarso traffico stradale e che gli attraversamenti pericolosi sono regolarmente sorvegliati dalla polizia municipale;
- che, nel caso di mancato accoglimento della presente richiesta non sarà in grado di far frequentare regolarmente la scuola al/alla figlio/figlia per assolvere l'obbligo scolastico.

#### CHIEDE

- che il/la figlio/figlia possa uscire da solo dai locali scolastici al termine delle lezioni per tutta la durata dell'anno scolastico per raggiungere la propria abitazione senza l'accompagnamento di adulti.
- che il/la figlio/figlia, non usufruendo del servizio di refezione, possa uscire da solo dai locali scolastici al termine del turno antimeridiano per tutta la durata dell'anno scolastico per raggiungere la propria abitazione senza l'accompagnamento di adulti.
- **N.B.** La famiglia che intenda far accogliere l'alunno all'uscita da scuola da persona non esercente la potestà familiare, deve consegnare alla scuola una delega scritta ad altro adulto.

# AL FINE DI FAVORIRE LA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA, COMUNICA QUANTO SEGUE:

# Percorso dell'Alunno/a da Scuola a Casa:

(Scrivere in stampato maiuscolo e fare una **X** sulla risposta giusta. La compilazione della tabella è indispensabile per l'autorizzazione)

	_	(firma leggibile)		
	_	(firma leggibile)	_	
		Firma dell'esercente la potestà familiare		
	ncidenti che possono c	capitare al/alla proprio/a figlio/a dopo l'uscita d		
	•	l'Istituto in tema di sicurezza. richiesta venga accolta, solleva l'Istituto da q	ualsi	asi
	etti e rispettosi del codi			
□ A ricordare costa		la necessità di mettere in atto comportam	enti	ed
<ul> <li>A ritirare persona sicurezza</li> </ul>	Imente il minore su	richiesta dell'Istituto, nel caso insorgano m	otivi	di
□ A informare tempe	stivamente la scuola q	ualora le condizioni di sicurezza si modifichino		
		le abitudini del/della proprio/a figlio/a, per casa, trovi la dovuta accoglienza	evita	are
		IMPEGNA		
	_			
•		, n°, re sidenza della F	amig	llia
		<u> </u>		
		(Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di spette, ecc.)	Sì	No
		rotetto dalla polizia municipale	Sì	No
Via percorsa:	•	o da poco traffico localere	Sì Sì	No No
	marciapiedi, persone so	spette, ecc.)	Sì	No
	·	(Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di		
		reorotetto dalla polizia municipale	Sì Sì	No No
Via percorsa:	•	da poco traffico locale	Sì	No
		C (Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di spette, ecc.)	Sì	No
	L'attraversamento è p	rotetto dalla polizia municipale	Sì	No
Via percorsa:		re	Sì	No
\(\text{\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}		o da poco traffico locale	Sì	No
	•	(Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di	Sì	No
		rotetto dalla polizia municipale	Sì	No
Via percorsa:	•	o da poco traffico localere	Sì Sì	No No



C.so Fraccaroli, 58 - 37049 Villa Bartolomea - VR

Tel. 0442 659903 - Fax 0442 659909 - Sito: www.lcvillabartolomea.it e-mail: vric84600r@istruzione.it - **PEC**: icvillabartolomea@pec.icvillabartolomea.it

# PARERE DEI DOCENTI

In merito alla richiesta inoltrata dai g	genitori dell'alunno/a _		a
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comp	orensivo Statale di Villa	a Bartolomea	perché il proprio
figlio/a possa uscire da solo dai local	li scolastici al termine	delle lezioni e	e/o al termine de
turno antimeridiano di lezione, i doc	centi della classe	sez	della scuola
di		esp	rimono parere
☐ favorevole	☐ non	favorevole	
Eventuali osservazioni:			
	Firma dei doo	centi della clas	sse
	Ins.te		
, lì			

(1) La presente richiesta non è valida in caso uscita anticipata, prima dei termine delle lezioni.

Per le uscite anticipate occasionali, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato allo scopo.



C.so Fraccaroli, 58 - 37049 Villa Bartolomea - VR

Tel. 0442 659903 - Fax 0442 659909 - Sito: www.icvillabartolomea.it e-mail: vric84600r@istruzione.it - PEC: icvillabartolomea@pec.icvillabartolomea.it

Prot. n°		Villa Bartolomea,			
		Ai Sigg. genitori dell'alunn			
		Ai Sigg. Insegnanti classe sez scuola primaria di			
<u>O</u>	<mark>ggetto</mark> : autori	zzazione.			
		IL DIRIGENTE SCOLASTICO			
•	Vista	la richiesta dei genitori dell'alunn			
		frequentante la classesez della scuola primaria di			
		tesa ad ottenere l'autorizzazione all'uscita autonoma del minore in caso di assenza od impedimento dei genitori o di altra persona maggiorenne da questi delegata;			
•	Informati	i genitori sulle disposizioni giuridiche ed amministrative in merito all'assunzione di responsabilità nei confronti dei minori a carico dei genitori stessi e della scuola nonché delle disposizioni organizzative da questa predisposte;			
•	Valutate	attentamente le condizioni ambientali e di contesto e non ravvisando alcun elemento di pericolosità potenziale prevedibile;			
•	Considerate	ele caratteristiche personali dell'alunno, l'età e il livello di autonomia personale;			
•	Viste	le comunicazioni 12/2000 e 01/2001 trasmesse dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e le sentenze della Corte di Cassazione ad esse allegate;			
AUTORIZZA					
a p no qu	permettere l'u n sia present	ella classe sez della scuola primaria di scita da scuola al termine delle lezioni (solo in caso eccezionale), qualora e alcun esercente la potestà genitoriale o altra persona maggiorenne da all'alunn, salvo diverso avviso			
sc no	olastico in se rmalità, come	ione è concessa dopo l'attenta valutazione, da parte del personale rvizio, delle condizioni complessive e alla presenza di una situazione di e esplicitato nel documento riportante i criteri trasmesso ad ogni sede essere revocata in ogni momento qualora, nel corso dell'anno scolastico,			

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Patrizia Girardi

venissero a mancare uno o più requisiti essenziali all'accoglimento della richiesta.

# Approvato

dal Consiglio d'Istituto del 26 Maggio 2011